

Codice A1815A

D.D. 13 aprile 2017, n. 1090

Autorizzazione idraulica n. 2609/P alla posa di opere di prelievo mobili, consistenti in pompa a motore collegata con tubazioni a vasca di accumulo di capacità pari a 1.000 litri, sulla sponda del Torrente Marchiazza in Comune di Lozzolo, finalizzata all'attingimento d'acqua con portata massima pari a 1,67 l/sec e quantità massima pari a 120 m³ per uso agricolo. Richiedente: Azienda Agricola Avondo Gianna.

In data 31/03/2017 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, al prot. n. 15880/A1815A, la richiesta della Provincia di Vercelli – Area Territorio – Servizio Risorse Idriche di espressione del parere di competenza ai sensi del R.D. 523/1904, relativo all'istanza dell'Azienda Agricola Avondo Gianna per licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Marchiazza in comune di Lozzolo per uso agricolo.

L'attingimento avverrà con la posa di opere di prelievo mobili, ovverosia pompa a motore collegata con tubazioni a vasca di accumulo di capacità pari a 1.000 litri; la portata massima prelevata sarà pari a 1,67 l/sec e la quantità massima a 120 m³.

All'istanza è allegato l'elaborato 'Relazione tecnica' a firma del dott. geol. Marco Zantonelli.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la posa delle opere di prelievo mobili in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904,
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998,
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000,
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001,
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e ss.mm.ii.
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R,
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008,
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii.,
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.,
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013,
- visto il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione,

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Azienda Agricola Avondo Gianna alla posa di opere di prelievo mobili, consistenti in pompa a motore collegata con tubazioni a vasca di accumulo di capacità pari a 1.000 litri, sulla sponda del Torrente Marchiazza in comune di Lozzolo, finalizzata all'attingimento d'acqua con portata massima pari a 1,67 l/sec e quantità massima

pari a 120 m³ per uso agricolo, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate nell'elaborato allegato all'istanza, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'attingimento in oggetto dovrà essere realizzato nel rispetto dell'elaborato 'Relazione tecnica' a firma del dott. geol. Marco Zantonelli e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- durante l'esercizio dell'attingimento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato Torrente Marchiazza;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dall'attingimento in questione;
- le sponde ed eventuali opere idrauliche interessate dalla posa delle opere di prelievo mobili dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica durante l'attingimento, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse l'attingimento dovrà essere sospeso e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dell'attingimento effettuato, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la ditta autorizzata dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'area dell'attingimento, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato, a cura e spese della ditta autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'attingimento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali per l'esercizio dell'attingimento d'acqua mediante opere di prelievo mobili ed assume una durata pari alla licenza rilasciata dalla Provincia di Vercelli.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Roberto CRIVELLI